



Comune di Perinaldo

Provincia di Imperia

Piazza Mons. Rossi nr.1 - 18032 PERINALDO (IM) Italia
p. I.V.A. nr.00193210085 Tel.+39 0184 672001 fax +39 0184 672021
e-mail ut@perinaldo.org

Perinaldo, li 19 ottobre 2010

Prot. nr. 1155 del 19/10/10.

ORDINANZA SINDACALE N. 10/2010

Oggetto:

ALLACCIAMENTO OBBLIGATORIO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE

ART.50 COMMA 5 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267

ART.54 COMMA 2 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267

IL SINDACO

Visto la recente estensione della rete fognaria comunale e la sua connessione con il servizio di depurazione effettuato presso l'impianto ubicato nel Comune di Vallecrosia.

Accertato che in oggi risulta esiguo il numero di istanze pervenute a questo Comune in relazione a nuovi allacci fognari alla rete comunale esistente, tenuto conto della densità insediativa esistente sul territorio comunale.

Considerato che tale situazione comporta il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta con l'esigenza di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio.

Visto la Legge Regionale 16 agosto 1995, n.43 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento" con particolare riferimento all'articolo 26 che stabilisce i criteri di obbligo di allaccio alle condotte fognarie pubbliche esistenti.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto gli artt.50-54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

ORDINA

A tutti i proprietari, o titolari di diritti reali, dei **fabbricati**, a qualsiasi uso siano adibiti, **posti a distanza uguale od inferiore a metri lineari 300 (trecento) dall'asse delle condotte fognarie comunali esistenti (art.26 L.R. n.43/1995)**, che non hanno ancora provveduto ad allacciarsi alla rete pubblica di fognatura nera, di presentare all'Ufficio Tecnico del Comune di Perinaldo, richiesta di allaccio **ENTRO E NON OLTRE 60 (sessanta) GIORNI** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Sono esentati dall'osservanza della presente ordinanza gli immobili non ancora serviti da rete fognaria pubblica ovvero, quegli edifici che distino più di metri lineari 300 dall'asse della condotta fognaria pubblica più vicina o che siano posti ad una quota altimetrica inferiore di 20 metri rispetto la medesima condotta.

Agli stessi proprietari di provvedere, ad avvenuto e attivato allacciamento alla rete fognaria pubblica, alla dismissione dei sistemi di smaltimento dei liquami esistenti (espurgare e disattivare i pozzi neri eventualmente presenti o gli impianti comunque non compatibili).

COMUNICA

che ai sensi del Capo III artt.7-8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (aggiornata con le modifiche introdotte dalla l. 15/2005 e dalla l. 80/2005), che questa Amministrazione ha avviato un procedimento amministrativo in materia di salvaguardia della pubblica incolumità ed igiene pubblica, il cui Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabrizio ROSA, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico - Settore Edilizia Privata & Urbanistica, al quale potranno essere richiesti chiarimenti in ordine all'iter della pratica, visione o fotocopie dei documenti ed a cui spetta altresì la predisposizione e formalizzazione del fascicolo.

Gli uffici in cui è possibile prendere visione degli atti sono ubicati nella Casa Comunale ed aperti al pubblico il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 o su appuntamento previa richiesta telefonica.

AVVERTE

L'uso di immobili non serviti da fognature regolari comporta per i proprietari l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.133 del D.Lgs. n.152/2006 ovvero :

"Art. 133

Sanzioni amministrative

- 1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.*
- 2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.*
- 3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
- 4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati*

all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;

b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro."

e, costituendo inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, delle sanzioni previste dall'art.650 del Codice Penale ovvero:

"Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila."

DISPONE

Attraverso i Messi Comunali, la notifica della presente Ordinanza a carico dei signori soggetti responsabili come sopra generalizzati e l'invio, in copia dello stesso:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Imperia;
- All'A.S.L. n.1 "Imperiense";
- Alla Polizia Municipale di Perinaldo;
- Al Segretario Comunale di Perinaldo;
- All'ufficio Tecnico Comunale di Perinaldo.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971, nr.1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, nr.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Il Sindaco:
(Francesco Guglielmi)



Comune di Perinaldo
Provincia d'Imperia

Il sottoscritto Messo Notificatore, certifico di aver notificato il presente atto al Sig. mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, consegnato all'ufficio postale di Perinaldo, in data
Perinaldo, li.....